Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati
Tiratura 12/2016: 158.319
Diffusione 12/2016: 194.405
Lettori Ed. II 2016: 843.000
Quotidiano - Ed. nazionale

Il Sole 24 ORE

Dir. Resp.: Guido Gentili

10-GIU-2017
da pag. 15
foglio 1
www.datastampa.it

L'analisi. La sentenza delle Sezioni unite

La Cassazione dimentica la collegialità delle Rsu

IL PUNTO

I giudici fanno prevalere le istanze di pluralismo sull'unitarietà della rappresentanza nell'azienda

di **Raffaele De Luca Tamajo**

Le **Sezioni unite della Corte di cassazione** hanno sancito, con la sentenza 139781 del 6 giugno 2017, che ciascun componente sindacale presente nella **rappresentanza sindacale** unitaria può indire autonomamente l'**assemblea** prevista dall'articolo 20 dello Statuto dei lavoratori. Non occorre, dunque, che l'indizione sia deliberata dall'organo nella sua collegialità in attuazione di un principio di maggioranza (si veda Il Sole 24 Ore di ieri).

L'affermazione lascia fortemente perplessi sotto tre diversi profili: l'argomentazione utilizzata, le conseguenze pratiche, la concezione della figura della Rsu e, più in generale, del fenomeno sindacale.

L'argomento prioritario della sentenza fa capo al comma 5 dell'articolo 4 dell'Accordo interconfederale (Ai) del 1993 secondo cui il diritto di indire assemblee, per tre delle dieci ore annue previste, spetta alle organizzazioni sindacali "esterne" stipulanti (o che abbiano negoziato) il contratto collettivo nazionale applicato in azienda.

Da tale previsione la Corte di cassazione deduce che l'Ai intendeva salvaguardare, in tema di assemblea, il ruolo dei sindacati "esterni" firmatari di contratti collettivi e che «non tutti i diritti attribuiti dalla legge alla singola Rsa sono stati attratti e si sono disgregati all'interno della Rsu».

In realtà la facoltà riconosciuta ai sindacati esterni costituisce palese "eccezione" rispetto alla attribuzione alla Rsu nel suo insieme, da parte dell'Ai del '93, della possibilità di esercitare i diritti sindacali disciplinati dallo Statuto; "eccezione" resa ancor più significativa, d'altra parte, dalla generalizzata esclusione, ad opera del medesimo Accordo, dei sindacati esterni e delle loro propaggini dalla titolarità dei predetti diritti sindacali. Ma è proprio il carattere "eccezionale" del comma 5 dell'articolo 4 a sconfessare la ricostruzione delle Sezioni unite: il privilegio eccezionalmente riconosciuto alle singole organizzazioni sindacali che hanno negoziato il Ccnl in ordine alle tre ore di assemblea costituisce conferma della regola generale di funzionamento collegiale e maggioritario della Rsu.

Quanto alle conseguenze paradossali va segnalato che se la indizione collegiale dell'assemblea da parte della Rsu non pone un problema nella ripartizione delle ore disponibili per le assemblee, che è rimessa alla dialettica interna all'organismo, nella soluzione offerta dalla Cassazione sorge un inevitabile concorso tra plurime istanze, da governare secondo il criterio della prevenzione temporale. Con il rischio inverato nella prassi, invalsa in alcune realtà aziendali, di richiedere le assemblee mediante fax alle 00:01 del 1° gennaio di ciascun anno, onde saturare subito la disponibilità oraria e precludere ad altre organizzazioni aventi titolo la possibilità di indizione. Il che, oltretutto, preclude la possibilità di utilizzare l'assemblea in maniera reattiva rispetto alle sopravvenienti contingenze che si presentano nel corso dell'anno.

Infine, ancora una volta i giudici fanno testimonianza della tendenza a concepire il fenomeno sindacale in modo atomizzato e individualizzato con scarsa consapevolezza del profilo autenticamente collettivo.

Fanno insomma prevalere le istanze di pluralismo su quelle di collegialità e unitarietà della rappresentanza aziendale, in spregio anche all'equilibrio voluto dalle parti firmatarie dell'Accordo interconfederale del '93. Con esso le imprese accettavano una rappresentanza aziendale più forte e meno condizionata dalle organizzazioni esterne in cambio della possibilità di confrontarsi con un soggetto unico e collegiale capace di mediare al proprio interno le plurime spinte delle varie componenti. Il tutto in un rilancio della democrazia di base (votano tutti i lavoratori, iscritti e non ai sindacati) che prevale sulle appartenenze sindacali storiche.

È appena il caso di ricordare che la tesi del carattere collegiale e unitario della Rsu è confermata a chiare lettere dal Testo Unico del 10 gennaio 2014 che espressamente sancisce (clausola 7) il carattere collegiale e maggioritario di ogni decisione della Rsu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

data stampa
dal 1980 monitoraggio media